



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 3965

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^a R.g. 1690/2002

Sezione – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1690/2002 proposto in opposizione a decreto ingiuntivo dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino, in persona del Commissario, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Scaparone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14,

contro

la Tekno Green, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Gianni Maria Saracco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Re Umberto n. 65,

Visto il ricorso ed i relativi allegati.

Visti le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.


Relatore all'udienza pubblica del 16 novembre 2005 il dott. Antonio Plaisant e comparsi la ricorrente Azienda Ospedaliera l'avv. Scaparone e per la Tekno Green l'avv. Formentin, su delega dell'avv. Saracco,

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con ricorso n. 1369/2002 la ditta Tekno Green, in persona del legale rappresentante Angelo Doninelli, assumendo di aver

eseguito lavori di manutenzione delle aree verdi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino per un importo complessivo di euro 63.236,95 (oltre ad interessi legali, interessi moratori e spese di lite), risultanti da n. 17 fatture emesse negli anni 2000-2001 - chiedeva a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 2000, n. 205, l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma in precedenza indicata, a carico della stessa Azienda Sanitaria Ospedaliera.

Con decreto 11 novembre 2002 n. 6, notificato in data 5 novembre 2002, il Presidente di questa Sezione ingiungeva *"all'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino...di pagare, entro e non oltre quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore della ditta Tekno Green di Donninelli Angelo...la somma complessiva pari ad euro 63.236.95...comprensiva di IVA, oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza delle singole fatture, ed interessi moratori dalla notifica del presente decreto fino al soddisfacimento, le spese e gli onorari che liquida in euro 1.087,14 oltre le successive occorrenze ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, sui diritti ed onorari; con avvertimento che al debitore può essere fatta opposizione nel termine di giorni 40 dalla notificazione del presente decreto e che, in mancanza di opposizione lo stesso acquisterà efficacia di cosa giudicata e si procederà ad esecuzione forzata sui beni*



del debitore".

Con il ricorso in esame, notificato il 20 dicembre 2002, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in precedenza citato, eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in quanto la pretesa creditoria azionata dalla ditta Tekno Green, concernente la fase di mera esecuzione di un contratto stipulato all'esito di una procedura di appalto, non sarebbe riconducibile ad un pubblico servizio e, quindi, esulerebbe dalle materie attinenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per ricadere, invece, in quella del giudice ordinario, con la conseguenza che non troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 8 della legge 2000, n. 205, il quale consente l'emissione di ingiunzioni di pagamento nelle sole materie in cui il giudice amministrativo dispone di giurisdizione esclusiva, chiedendo, in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, la revoca del citato decreto ingiuntivo.

Ciascuna delle parti ha ribadito le proprie tesi con successive memorie.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DI DIRITTO

Il Collegio rileva il proprio difetto di giurisdizione e, per l'effetto, la fondatezza del ricorso in opposizione al decreto


ingiuntivo, indicato in narrativa.

Ed, invero, l'art. 8, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, così dispone: *"Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso"*, per cui il potere di emanare decreti ingiuntivi deve considerarsi limitato, per il giudice amministrativo, alle sole materie in cui dispone di giurisdizione esclusiva che, nel caso di specie, non è ravvisabile.

La pretesa azionata dalla ditta Tekno Green, infatti, riguarda il corrispettivo per una prestazione di manutenzione delle aree verdi di proprietà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino, che la stessa ditta Tekno Green ha effettuato in esecuzione di un contratto di appalto e, pertanto, la relativa controversia non rientra tra quelle previste dall'art. 6, comma 1, della stessa legge 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di*

evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale"; e ciò in quanto la controversia non riguarda la procedura di scelta del contraente bensì la mera esecuzione del relativo contratto.

Né si può ritenere che la controversia in questione rientri tra quelle previste dall'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481"*, in quanto la manutenzione delle aree verdi di proprietà dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide di Torino non può essere inquadrata tra i pubblici servizi, di cui alla citata norma, trattandosi di prestazione erogata direttamente all'Azienda Sanitaria, e non certo alla generalità degli utenti (vedi, in tal senso, Cassazione, Sezioni Unite, 4 febbraio 2005, n. 2202 e, soprattutto, ove si rileva che *"La controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto di opera pubblica... rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n.*



80...giacché il pubblico servizio comporta una prestazione resa da un soggetto pubblico ...alla generalità degli utenti, mentre esulano da tale nozione le prestazioni rese in favore dell'amministrazione per consentire alla stessa di disporre dei beni utilizzati per gestire il servizio, le quali si collocano "a monte" del servizio stesso").

Per quanto premesso il ricorso in opposizione è fondato e deve essere, quindi, accolto, stante il difetto di giurisdizione di questo giudice ad emettere il decreto ingiuntivo, del quale deve essere, pertanto, disposta la revoca.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 6 in data 11 novembre 2002 e, per l'effetto, dispone la revoca dello stesso.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2005, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Giuseppe	CALVO	Presidente
Antonio	PLAISANT	Referendario - estensore
Giorgio	MANCA	Referendario

Deposita in Segreteria a sensi di
Legge n. 13 DIC. 2005
Il Direttore Segreteria II Sezione
[Signature]

L'Estensore
[Signature]



Il Direttore Segreteria II Sezione
[Signature]

Il Presidente
[Signature]